

Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI SIENA

Accordo relativo all'impiego dei sistemi di videosorveglianza presso le strutture e aree di pertinenza dei Musei Nazionali di Siena

Il giorno 04 del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro presso la sede della Pinacoteca Nazionale di Siena, sita in Siena (SI) in Via San Pietro 29, i Musei Nazionali di Siena, rappresentati dal direttore dott. Axel Hémery, la R.S.U. e le OO. SS. (più avanti le Parti) stipulano il seguente accordo.

PREMESSO CHE

- L'Istituto dotato di autonomia speciale "Musei Nazionali di Siena" ha la necessità di utilizzare sistemi di videosorveglianza atti a garantire la tutela del patrimonio museale e la sicurezza interna ed esterna agli edifici, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, e nel pieno rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità;
- l'art. 4 della Legge 300/1970 stabilisce che "1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze."

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- 1. I Musei Nazionali di Siena si avvalgono di sistemi di videosorveglianza esclusivamente per il perseguimento di finalità di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, in particolare, delle seguenti finalità:
- a) garantire la sicurezza e l'incolumità di visitatori, personale, collaboratori, fornitori a qualunque titolo che accedono alle strutture, aree di pertinenza e sedi di pertinenza
- b) tutelare il patrimonio mobiliare, in particolare i beni culturali custoditi ed esposti, e immobiliare, di proprietà o in gestione, da atti vandalici, furti e danneggiamenti;
- c) cooperare alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla rilevazione, alla prevenzione e all'accertamento di illeciti;
- d) beneficiare dell'azione deterrente, insita nei sistemi di sorveglianza.



PEO: pin-si@cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI SIENA

- 2. La dotazione di impianti di videosorveglianza per migliorare la tutela dei beni culturali conservati ed esposti nelle sedi afferenti all'Istituto, è dovuta anche alla ridotta disponibilità di unità per la vigilanza e alla necessità di aumentare e facilitare per il personale la verifica a distanza degli ambienti museali in oggetto.
- 3. L'attività di videosorveglianza non è utilizzata per fini diversi da quelli sopra esplicitati, in assenza di uno specifico diverso accordo sindacale. Laddove dai sistemi installati dovesse derivare la possibilità di controllo a distanza, anche potenziale, dell'attività dei lavoratori, l'Istituto adotterà le garanzie previste dall'art. 4 della L. n. 300/1970, citato in premessa.
- 4. È esclusa l'installazione di telecamere, oltre che in zone quali i servizi igienici, le zone ristoro e in corrispondenza agli orologi marcatempo, anche all'interno dei locali ad uso esclusivo del personale, quali uffici, guardaroba, aree comuni e di passaggio.
- 5. Per quanto riguarda la disciplina riguardante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati presso le strutture, aree di pertinenza e sedi afferenti i Musei Nazionali di Siena e il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso i medesimi sistemi, ci si attiene alle disposizioni del GDPR, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs n. 196/2003, della Legge n. 300/1970, delle Linee guida n. 3/2019.
- 5. Le Parti convengono di verificare congiuntamente lo stato di attuazione dell'Accordo nonché di condividere, al bisogno, eventuali specifiche problematiche legate alla sicurezza.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione
Il Direttore
dott. Axel Hémery
Per la RSU: Laura Savelli
Per le OO.SS.:
Per la FP- CISL Valentina Francesconi : Vollet, Witcheller
Giuseppe Mercurio: www Mozums
Paola Burrone: h
Per la FP-C.G.I.L.: Luca Franci
Luca Morelli
Per la U.I.L. Massimo Schembri
MINUSTERO